



COMUNE DI CERANO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 6

in data: **10.04.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC DENOMINATA
'VARIANTE PARZIALE 01/14' E ADOZIONE DEL DOCUMENTO
TECNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA VAS**

L'anno **duemilaquattordici** addi **dieci** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - dott. FLAVIO GATTI	P	11 - ing. PAOLO MALANDRA	A
2 - ANTONIO GIULIANI	P	12 - PASQUALINO PORZIO	P
3 - dott.ssa AIRA BRICCO	A	13 - arch. MAURO BRICCO	A
4 - dott.ssa ILARIA CORNALBA	P	14 - dott. FRANCESCO TAMBUSI	A
5 - SERGIO COSTATO	P	15 - ing. CARLO DE GRANDIS	A
6 - PACIFICO BARATTO	P	16 - arch. GAETANO QUAGLIA	P
7 - GIOVANNI BRUNETTI	P	17 - avv. ENRICO AINA	A
8 - MASSIMO FUSETTO	P		
9 - PAOLO CARLINI	P		
10- GIUSEPPE LUCHERINI	P		

Totale presenti **11**

Totale assenti **6**

Presiede il **dott. FLAVIO GATTI** nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Vice Segretario Generale **dott.ssa TIZIANA PAGANI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. FLAVIO GATTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC DENOMINATA 'VARIANTE PARZIALE 01/14' E ADOZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA VAS

Vista la Variante Generale di P.R.G.C. e adeguamento al P.T.R. Ovest Ticino, approvata con D.G.R. n° 30-1042 del 10/10/2005, (B.U.R. n° 42 del 20/10/2005), che allo stato attuale costituisce la strumentazione urbanistica vigente;

Dato atto che negli anni successivi sono state redatte ed approvate ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. le seguenti:

n. 3 Varianti Parziali ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- "01/05" (delibera di C.C. n. 09 del 20/04/2006)
- "03/06" (delibera di C.C. n. 01 del 24/01/2007)
- "01/07" contestuale al PIP (delibera di C.C. n. 07 del 17/03/2008)
- "01/2" (delibera di C.C. n. 04 del 29/01/2013)

n. 3 Modifiche, ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- "01/06" (delibera di C.C. n. 11 del 10/05/2006)
- "02/06" (delibera di C.C. n. 11 del 10/05/2006)
- "01/08" (delibera di C.C. n. 6 del 17/03/2008)

n. 1 Variante Strutturale ex L.R. 01/2007

- "01/2010" (delibera di C.C. n. 3 del 28/02/2012);

l'assessore Costato Sergio relaziona:

Considerato che è trascorso quasi un decennio dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha ricevuto da cittadini ed operatori alcune richieste per possibili interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica che per la loro attuazione comportano varianti al PRGC;

Considerato che negli ultimi due anni si è assistito ad un processo di indebolimento dell'offerta commerciale locale, caratterizzata dalla chiusura di numerosi negozi al dettaglio nonché dalla sospensione dell'unica struttura di offerta alimentare di una certa dimensione di vendita e che pertanto, l'Amministrazione Comunale intende, con la presente variante, rispondere efficacemente ad una richiesta di insediamento ricevuta e ritenuta compatibile con le conseguenti modifiche da apportare nel rispetto delle coerenze urbanistiche al contorno, individuando uno specifico ambito di nuovo impianto commerciale finalizzato all'insediamento (per limiti dimensionali) di medie strutture di vendita che oggi risultano carenti nella rete locale, con possibile riconoscimento di localizzazioni commerciali di tipo L1;

Ritenuto altresì di accogliere alcune richieste motivate di stralcio del diritto edificatorio per un comparto interessato da piano attuativo eccessivamente frazionato, con l'obiettivo di ridurre il carico urbanistico complessivo in ambiti del tessuto edilizio esistente, valorizzando e salvaguardando la presenza di porzioni ancora libere e destinate ad orti o giardini;

Dato atto che tutte le richieste pervenute sono state valutate (e conseguentemente accolte, se ritenute compatibili), esclusivamente nel rispetto della tipologia di modifiche ammesse con l'istituto della Variante Parziale ex comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Appurato che la presente variante è da considerarsi "variante parziale" al PRG in quanto le modifiche in essa contenute soddisfano tutte le seguenti condizioni, come indicato all'art. 17 comma 5 lettere a), b), g) ed h):

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Appurato che la variante di che trattasi rispetta altresì i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere c), d), e) ed f) della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso di tutte le varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentiti in deroga, come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e la presente variante si configura pertanto come una variante PARZIALE, la cui adozione e successiva approvazione spettano al Consiglio Comunale;

Visto il comma 8. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che dispone che “fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. (omissis)

Visto altresì il comma 9 che recita “Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.”

Dato atto, pertanto, che la variante parziale di che trattasi, non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di valutazione ambientale strategica, per quanto sopra esposto e richiamato, e pertanto si intende procedere con la fase di verifica di assoggettamento;

Rilevato che “le specifiche disposizioni da definire con apposito provvedimento della Giunta Regionale” come prescritte al comma 11 del succitato art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. non sono ancora state emanate;

Visto l'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (*Valutazione ambientale strategica*) che al comma 3 recita: “Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, **si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge**, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse nella consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei contributi del processo partecipativo; ... (omissis);

Visto l'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. (*Valutazione ambientale strategica*) che al comma 4 recita: “Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

- a) redazione del documento preliminare;
- b) eventuale verifica di assoggettabilità;
- (...omissis...)
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;
- (...omissis...)

Ritenuto, in osservanza di quanto sopra, di integrare le procedure di verifica di assoggettamento alla VAS e di formazione della Variante Parziale e pertanto di adottare unitamente agli elaborati di Variante, anche il Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS ex art. 12 del D.lgs. 42/2008 e ex art. 17 c. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativo alla presente Variante Parziale;

Ritenuto di stabilire in 60 giorni il termine ultimo per l'espletamento della verifica dell'assoggettamento a VAS;

Ritenuto altresì di individuare quali soggetti con competenza ambientale la Provincia di Novara, l'ARPA Piemonte nonché i Comuni limitrofi;

Dato atto che per l'espletamento della funzione di Autorità Competente per la VAS ci si avvale dell'Ufficio Tecnico/Ambiente del Comune di Cerano nella persona del geom. Davide Marsilli, che l'Autorità Procedente è il Comune di Cerano nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Camilla Vignola che è anche il Responsabile del Procedimento;

Vista la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 32 in data 17/02/2014 con la quale il dr. Guido Vallino con studio in Novara – via G. Carducci, 6, Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle Province di Novara e VCO, settore Pianificatore Territoriale al n°1268, già estensore del PRGC vigente è stato incaricato del progetto di variante di cui sopra;

Visto il Progetto di Variante Parziale al PRGC d1/2014 costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti, e ritenuto di adottarli:

- a) Relazione illustrativa
- b) Modifiche cartografiche e normative introdotte dalla Variante

Visto il Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica a corredo del Progetto di Variante Parziale al PRGC d1/2014, depositato agli atti, e ritenuto di adottarlo;

Dato atto che a norma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

- La presente deliberazione assunta dal consiglio comunale, sarà pubblicata sul sito informatico del comune per trenta giorni;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, qualunque soggetto potrà presentare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima sarà inviata alla provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e dovrà fornire il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS.;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima e il documento tecnico di verifica saranno inviati ai soggetti con competenza ambientale sopra definiti che, entro trenta giorni dalla ricezione, dovranno inviare i loro pareri;

Dato atto che con l'adozione della presente variante non verrà modificato il vincolo idrogeologico;

Interviene il consigliere Quaglia, come da trascrizione integrale della seduta,
Replicano il Sindaco e Vice Sindaco;

Vista la L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.lgs. 42/2008 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l' art. 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, ed acquisito preventivamente il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente responsabile del servizio;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (consigliere Quaglia), astenuti zero, espressi in forma palese;

delibera

- 1) Di dare atto, che la variante di che trattasi rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere c), d), e) ed f) della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso di tutte le varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentiti in deroga, come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e pertanto si configura come una variante PARZIALE, la cui adozione e successiva approvazione spettano al Consiglio Comunale;
- 2) Di dare atto altresì che la presente variante è da considerarsi variante PARZIALE al PRG in quanto le modifiche in essa contenute soddisfano tutte le seguenti condizioni, come indicato all'art. 17 comma 5 lettere a), b), g) ed h):
 - non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
-
- 3) Di adottare il progetto di variante **parziale** al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dal dr. urb. Guido Vallino costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti, per le motivazioni sopra espresse:
 - a) Relazione illustrativa
 - b) Modifiche cartografiche e normative introdotte dalla Variante
 - c)
- 4) Di ritenere, in osservanza di quanto meglio esplicitato nella parte narrativa, di integrare le procedure di verifica di assoggettamento alla VAS e di formazione della Variante Parziale;
- 5) Di adottare il Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS ex art. 12 del D.lgs. 42/2008 e ex art. 17 c. 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativo alla presente Variante Parziale al PRGC 1/2014, depositato agli atti;
- 6) Di stabilire in 60 giorni il termine ultimo per l'espletamento della verifica dell'assoggettamento a VAS;
- 7) Di individuare quali soggetti con competenza ambientale la Provincia di Novara, l'ARPA Piemonte nonché i Comuni limitrofi;
- 8) Di dare atto che per l'espletamento della funzione di Autorità Competente per la VAS ci si avvale dell'Ufficio Tecnico/Ambiente del Comune di Cerano nella persona del geom. Davide Marsilli, che l'Autorità Procedente è il Comune di Cerano nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Camilla Vignola che è anche il Responsabile del Procedimento;
- 9) Di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
 - La presente deliberazione assunta dal consiglio comunale, sarà pubblicata sul sito informatico del comune per trenta giorni;
 - dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
 - dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, qualunque soggetto potrà presentare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale;
 - contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima sarà inviata alla provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e dovrà fornire il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS.;
 - contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima e il documento tecnico di verifica saranno inviati ai soggetti con competenza ambientale sopra definiti che, entro trenta giorni dalla ricezione, dovranno inviare i loro pareri;
- 10) Di dare atto che con l'adozione della variante di cui trattasi non viene modificato il vincolo idrogeologico.

Successivamente, vista l'urgenza, con voti favorevoli 10, contrari zero e astenuti 1 (consigliere Quaglia) espressi forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

Proposta n. 57 del 26.03.2014

Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC DENOMINATA 'VARIANTE PARZIALE 01/14' E ADOZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO ALLA VAS

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Cerano, 26/03/2014

Il Responsabile del Servizio
CAMILLA VIGNOLA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to dott. FLAVIO GATTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa TIZIANA PAGANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio On-line il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267

N. _____ Registro di Pubblicazione

Cerano, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Alberto Scarani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano, _____

N. _____ Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Alberto Scarani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
- Cerano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE